

IL LIBRO DELLE LEGGI STRAPAZZATO
E LA SUA MANUTENZIONE

IL LIBRO DELLE LEGGI STRAPAZZATO E LA SUA MANUTENZIONE

a cura di

Mario Dogliani



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-2808-3

Il volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione CRT e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

pag.

Introduzione

L'ordinamento giuridico strapazzato di <i>Mario Dogliani</i>	1
---	---

Definizioni

La manutenzione del libro delle leggi di <i>Riccardo Viriglio</i>	7
--	---

La nozione di semplificazione (<i>versus</i> deregolamentazione e delegificazione) di <i>Luca Geninatti Satè</i>	14
--	----

La nozione di deregolamentazione (<i>versus</i> semplificazione e delegificazione) di <i>Luca Geninatti Satè</i>	21
--	----

Mali da eccesso

La moltiplicazione delle leggi: la fisiologia di <i>Riccardo Viriglio</i>	25
--	----

La moltiplicazione delle leggi: la patologia (la moltiplicazione di leggi speciali e specializzate) di <i>Luca Geninatti Satè</i>	32
--	----

La frantumazione delle leggi: testi normativi contenenti un numero elevato di disposizioni eterogenee di <i>Luca Imarisio</i>	36
--	----

	<i>pag.</i>
La frantumazione delle leggi: rami dell'ordinamento che perdono la coerenza interna di <i>Ilenia Massa Pinto</i>	38
Mali da incertezza	
Incertezze derivanti dalla ineliminabile, ma non adeguatamente contenuta, oscurità linguistica delle disposizioni normative di <i>Fabio Longo, Antonio Mastropaolo, Francesco Pallante</i>	43
Incertezze conseguenti al ricorso eccessivo alla abrogazione tacita e implicita di <i>Valeria Marcenò</i>	50
Incertezze conseguenti ad alcune forme di abrogazione espressa di <i>Luca Geninatti Satè</i>	53
Incertezze conseguenti alla ritrosia della dottrina e della giurisprudenza a riconoscere fonti <i>extra ordinem</i> di <i>Francesco Pallante</i>	61
Mali da elusione del principio di legalità delle fonti	
Riconoscimento di forza normativa ad atti non prodotti da poteri-fonte (<i>La soft law</i>) di <i>Jörg Luther</i>	67
Riconoscimento di poteri normativi “di fatto” alle Autorità Amministrative Indipendenti di <i>Enrico Grosso</i>	70
Riconoscimento di poteri normativi “di fatto” al CSM di <i>Luca Imarisio</i>	78

Mali da elusione delle fonti sulla produzione delle leggi ordinarie

Abrogazione differita: regolamenti in delegificazione che individuano le leggi abrogate di <i>Luca Geninatti Satè</i>	85
Pretesa efficacia vincolante delle fonti sulla produzione di rango pariordinato a quello delle fonti vincolate di <i>Riccardo Viriglio</i>	88
Abuso di leggi retroattive e di leggi di interpretazione autentica di <i>Luca Geninatti Satè</i>	90

Mali da elusione delle fonti sulla produzione dei decreti legislativi

Deleghe c.d. “correttive” di <i>Luca Imarisio</i>	93
--	----

Mali da elusione delle fonti sulla produzione dei decreti legge

Difetto dei presupposti per la decretazione d’urgenza e reiterazione di <i>Luca Imarisio</i>	95
---	----

Mali da elusione del modello legislativo (*soi-disant* generale) sulla produzione dei regolamenti

Delegificazione mediante procedure atipiche e mediante atti diversi dalla legge formale di <i>Antonio Mastropaolo</i>	99
--	----

	<i>pag.</i>
Frantumazione della forma regolamentare; d.P.C.M. a contenuto regolamentare, ordinanze e circolari a contenuto normativo di <i>Luca Geninatti Satè</i>	108
Decreti di contenuto regolamentare qualificati dalla legge come di natura non regolamentare di <i>Valeria Marcenò</i>	117
 Mali generati dal superamento del modello monista	
Incertezze generate dalle sentenze della Corte costituzionale di <i>Valeria Marcenò</i>	121
Incertezze generate dalla crisi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione di <i>Antonio Mastropaolo</i>	129
Incertezze generate da giudici che disconoscono i vincoli della testualità di <i>Chiara Tripodina</i>	134
Incertezze generate dal meccanismo di recezione del diritto comunitario di <i>Matteo Losana</i>	143
Incertezze derivanti dal meccanismo di controllo della validità delle fonti del diritto comunitario di <i>Andrea Giorgis</i>	148
 Mali generati da tentativi di “semplificazione”	
I testi unici “misti” e la “neocodificazione” di <i>Riccardo Viriglio</i>	153
I procedimenti “taglialeggi” di <i>Luca Geninatti Satè</i>	157

Le vicende ordinamentali della manutenzione

L'esperienza statale
di *Luca Geninatti Satè*

167

L'esperienza regionale
di *Francesco Pallante*

174

Uno sguardo su altri Stati europei

Il caso francese
di *Riccardo Viriglio*

191

Incertezze conseguenti ad alcune forme di abrogazione espressa

di Luca Geninatti Satè

1. *Incertezza degli effetti della abrogazione espressa con rinvio a regolamento ricognitivo*

Di recente la legislazione ordinaria ha registrato il ricorso a un nuovo meccanismo abrogativo, consistente in una abrogazione apparentemente espressa accompagnata dal rinvio a un regolamento chiamato a effettuare la ricognizione delle disposizioni abrogate dalla legge, ossia a individuarle esattamente elencandole attraverso la loro denominazione formale (art. ..., l. n. ...).

Fra gli esempi di questo meccanismo si può citare l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, il cui c. 10 demandava al Governo l'adozione di un regolamento al fine di (lett. m) «*individuare espressamente le norme abrogate*» dal medesimo art. 23-*bis*¹.

Questa previsione è fortemente criticabile innanzitutto perché lo stesso c. 10 rinvia, al predetto fine ricognitivo, alla emanazione di un regolamento *ex art.* 17, c. 2, l. n. 400/1988, ossia a un regolamento in delegificazione: questo rinvio è però frutto di un evidente equivoco perché confonde la delegificazione con l'abrogazione e, quindi, il meccanismo dell'abrogazione differita con quello dell'abrogazione espressa.

A rigore, infatti, due sarebbero le possibili opzioni (fra loro alternative): o la legge abroga precedenti disposizioni normative (e, come subito si vedrà, se le abroga espressamente è tenuta, per definizione, a individuare nominalmente le norme abrogate), oppure delegifica le medesime disposizioni (pertanto: non ne determina la perdita di efficacia, ma ne produce soltanto un mutamento di rango, nel senso che le disposizioni “delegificate” continueranno a esistere e a produrre effetti come norme regolamentari, anziché legislative), e dunque, dopo aver individuato le c.d. “norme generali regolatrici”, rinvia a un regolamento in delegificazione, all'entrata in vigore del quale si produrrà l'effetto abrogativo.

Il meccanismo in discussione determina invece incertezza perché: a) da un lato rinvia a un regolamento di delegificazione (inducendo a ritenere che quest'ul-

¹ L'art. 23-*bis* è stato abrogato dal d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, in seguito al referendum popolare del 12-13 giugno 2011; ai nostri fini, peraltro, l'esempio conserva significatività.

timo individuerà una serie di disposizioni che – non saranno abrogate, ma – muteranno il proprio rango da primario a secondario, con derivante abrogazione delle corrispondenti norme legislative; b) dall'altro, però, non detta norme generali regolatrici e, soprattutto, attribuisce al predetto regolamento il compito di individuare le norme espressamente abrogate (e non di delegificarle, ossia di riprodurle con rango regolamentare).

Risulta quindi arduo chiarire esattamente quale sia il tipo di abrogazione che si verifica: non si può propriamente qualificare un'abrogazione espressa, perché non è la legge, ma il regolamento, a individuare espressamente le norme abrogate, mentre è certamente a legge a disporre l'effetto abrogativo (non potendo ovviamente ammettersi che il regolamento abroghi espressamente le norme di legge, dato il principio gerarchico); non si può nemmeno considerare un'abrogazione differita, perché l'effetto abrogativo si determina immediatamente, con l'entrata in vigore della legge, e non allorché sarà entrato in vigore il regolamento (anche se la Corte costituzionale ha ritenuto diversamente, come si vedrà); non si ha però nemmeno un'abrogazione tacita o implicita, perché l'elenco delle disposizioni abrogate è comunque fornito dall'ordinamento positivo (sebbene non dalla legge, ma da un regolamento).

Oltre a determinare questa incertezza concettuale, l'abrogazione mediante rinvio a regolamento ricognitivo si presenta problematica perché rende dubbia e difficoltosa l'individuazione stessa delle norme abrogate nell'intervallo fra l'entrata in vigore della norma legislativa e quella del regolamento.

Poiché l'effetto abrogativo si verifica immediatamente, con l'entrata in vigore della legge, ma riguarda disposizioni che saranno individuate solo dal regolamento, nel periodo che separa l'entrata in vigore delle due fonti resta incerto quali siano effettivamente le norme abrogate, e la loro individuazione non può che restare affidata all'interprete (come se, paradossalmente, l'abrogazione restasse temporaneamente implicita – ma non tacita: perché una disposizione abrogatrice in effetti è presente – e si trasformasse in espressa all'entrata in vigore del regolamento).

Questo problema è ovviamente tanto più rilevante quanto maggiore è l'intervallo che separa l'entrata in vigore della legge da quella del regolamento: nell'esempio ricordato, la l. n. 133/2008 è entrata in vigore il 22 agosto 2008, mentre il regolamento contenente le disposizioni espressamente abrogate è entrato in vigore il successivo 27 ottobre 2010 (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168). Ciò significa che, per oltre due anni, è rimasta incerta l'individuazione delle norme “espressamente” abrogate dall'art. 23-*bis*, d.l. n. 112/2008.

Infine, il meccanismo abrogativo in esame è criticabile perché – non volendo percorrere la strada maestra delle figure classiche dell'abrogazione – introduce un modello anomalo che finisce per entrare in collisione con i principi che reggono quelle figure. La bizzarria della quale stiamo discutendo lascia infatti incerto il carattere esaustivo della ricognizione compiuta dal regolamento rispetto

alle norme abrogate dalla legge. Astrattamente, prerogativa dell'abrogazione espressa è quella di consentire un'individuazione certa delle disposizioni abrogate (discendendo tale individuazione dal legislatore stesso e non essendo rimessa ai singoli interpreti): pertanto, una volta scontato il periodo temporale di incertezza, con l'entrata in vigore del regolamento ricognitivo l'interprete dovrebbe essere nelle condizioni di conoscere in modo indubbio le disposizioni abrogate dalla norma legislativa.

Questa conclusione, invece, non è ovvia: la Corte costituzionale, pronunciandosi proprio sui rapporti fra l'art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, e il d.P.R. n. 168/2010 ha sostenuto che non necessariamente tutte le norme abrogate dal primo sono quelle espressamente individuate nel secondo, poiché l'art. 23-bis avrebbe previsto «due diverse modalità di abrogazione delle norme previgenti: a) nella lettera m) del comma 10 ha affidato al Governo il potere di "individuare espressamente", con regolamento, le disposizioni abrogate ai sensi dello stesso art. 23-bis; b) nel successivo comma 11, con riferimento al solo art. 113 del TUEL, ne ha disposto l'abrogazione "nelle parti incompatibili con le disposizioni" del medesimo art. 23-bis. Nel primo caso, l'effetto abrogativo è stato differito – conformemente all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – al momento dell'entrata in vigore del regolamento di delegificazione; nel secondo caso, invece, tale effetto è conseguito immediatamente dalla vigenza dell'art. 23-bis ed è accertato direttamente dall'interprete» (Corte cost., sent. 21 novembre 2011, n. 320).

Anche questa ricostruzione – pur proposta dalla Corte costituzionale – è criticabile perché considera il meccanismo dell'art. 23-bis un'abrogazione differita (il che, come si è visto, è discutibile), e perché equipara l'abrogazione differita all'abrogazione tacita (mentre la prima è conseguenza della delegificazione, e quindi comporta il mantenimento in vita, nell'ordinamento, del contenuto sostanziale delle disposizioni abrogate, che assumono un diverso rango, laddove invece la seconda ne comporta l'espunzione *pro futuro*).

D'altra parte, se davvero l'abrogazione tacita disposta dal c. 11 dell'art. 23-bis si cumulasse con quella espressa dettata dalla prima parte della norma (fenomeno di per sé ammissibile), apparirebbe quanto meno sintomo di scarso coordinamento il fatto che il legislatore ricorra, nella medesima norma, a due tipi diversi di abrogazione della stessa disposizione.

Qualunque sia la sua natura, l'abrogazione espressa mediante rinvio a regolamento ricognitivo non assolve, quindi, nemmeno al compito di assicurare la conoscibilità puntuale delle norme abrogate.

2. Incertezza degli effetti della abrogazione espressa di norme abrogatrici (reviviscenza)

Un caso problematico che discende dall'utilizzo, non ponderato nei suoi effetti, dell'abrogazione espressa è quello che si verifica allorché una norma disponga l'abrogazione di disposizioni normative – recanti a propria volta una o più abrogazioni espresse.

A rigore, in tali ipotesi, la questione della eventuale possibilità di riviviscenza delle disposizioni abrogate non avrebbe ragione di porsi, stante il c.d. “effetto istantaneo” dell'abrogazione, in regolare applicazione della irretroattività delle norme sopravvenute (*ex art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale*).

Infatti, poiché le disposizioni abrogatrici non dispongono che per l'avvenire, l'effetto abrogativo prodotto dalla norma abrogata, essendosi istantaneamente verificato al tempo della sua entrata in vigore, conserva la propria efficacia; in altri termini, poiché la norma abrogata (a suo tempo abrogatrice) continua ad essere applicabile alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore della disposizione abrogatrice, l'abrogazione da essa disposta non subisce alcuna conseguenza per effetto della propria successiva perdita di efficacia (che opera soltanto *pro futuro*).

Questa disciplina dell'abrogazione di norme abrogatrici, fondandosi sulla regola dettata dall'art. 11 delle Preleggi, è peraltro derogabile dalle fonti primarie, le quali possono quindi introdurre una disposizione abrogatrice che, agendo retroattivamente, estenda la propria efficacia anche all'antecedente abrogazione (ciò che determinerebbe – almeno secondo alcuni – la riviviscenza delle disposizioni abrogate per abrogazione della norma abrogatrice). Tale deroga deve però risultare da una dichiarazione espressa del legislatore, applicandosi altrimenti la regola della irretroattività sancita dall'indicato art. 11.

Nelle più recenti esperienze di riordino normativo, tuttavia, si registra una prassi diversa, che vede il frequente impiego di una irrituale clausola di “persistente abrogazione” secondo cui «*sono o restano abrogate*» le disposizioni normative che erano già state abrogate da quelle norme ora oggetto di abrogazione (cfr., p.e., l'art. 175, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 256, d.l. 12 aprile 2006, n. 163).

L'incertezza della clausola «*sono o restano*» è sintomatica dell'utilizzo concettualmente incerto dell'abrogazione espressa, perché ambisce a comprendere indistintamente tanto le disposizioni abrogate per la prima volta quanto quelle di cui si ribadisce la persistente abrogazione; d'altra parte, la conferma della “persistente abrogazione” indica una conoscenza non puntuale, da parte del legislatore, della disciplina dell'abrogazione stessa.

La prassi legislativa della clausola di “persistente abrogazione” (spesso avallata, e talora addirittura indotta, dal *drafting*) rischia di diffondere una percezione rovesciata del rapporto regola-eccezione, inducendo a considerare necessaria l'espressa dichiarazione circa la persistenza dell'effetto abrogativo e perciò a ritenere, in sua mancanza, la riviviscenza di norme precedentemente abrogate (all'esatto opposto, dunque, di quanto prescritto dall'art. 11 delle Preleggi).

3. Incertezza degli effetti della abrogazione espressa di norme che istituiscono norme secondarie

L'abrogazione espressa di fonti che istituiscono norme secondarie può presentare alcuni problemi.

Di per sé, la disciplina da applicare discende dall'art. 11 delle *Disposizioni sulla legge in generale*, in combinazione con il principio di legalità in senso formale (prescrittivo della necessità della previa legge).

Posto, infatti, che l'esercizio del potere normativo secondario presuppone una disposizione di legge a contenuto autorizzativo, ne consegue che, in applicazione del principio *tempus regit actum* (fondato sull'indicato art. 11), la legittimità dell'approvazione di una norma secondaria implica la vigenza, al momento dell'approvazione, della previa norma di legge.

Conseguentemente, l'abrogazione della previa legge, che sia successiva all'approvazione della norma secondaria, non incide sulla legittimità di quest'ultima, dal momento che la legge abrogata continuerà ad avere efficacia rispetto alle fattispecie anteriori all'abrogazione, e dunque, in particolare, non inciderà sull'esercizio della potestà regolamentare (sempre ferma restando l'eccezionale possibilità di deroga, da parte del legislatore abrogante, all'art. 11 delle Preleggi, con la conseguente approvazione di una norma abrogatrice che privi retroattivamente di efficacia la legge che si era posta come "previa" rispetto all'esercizio del potere regolamentare).

Applicando correttamente le norme sulla produzione, dunque, un regolamento (per esempio di attuazione o di esecuzione) emanato durante la vigenza della propria legge autorizzatrice non subisce conseguenze allorché tale legge venga abrogata, né tanto meno allorché la disposizione abrogatrice sia accompagnata da un'altra norma che autorizzi un nuovo e diverso esercizio del potere regolamentare.

La prassi seguita dagli atti normativi di riordino è stata però diversa.

In ragione dell'intervallo di tempo (spesso molto dilatato) che solitamente intercorre fra la pubblicazione di una legge (abrogativa di leggi autorizzatrici ed essa stessa autorizzatrice) e quella dei relativi regolamenti d'esecuzione, e forse per il timore che durante questo periodo fosse revocata in dubbio la persistente vigenza delle disposizioni secondarie emanate in attuazione delle norme legislative abrogate, si è diffusa l'abitudine di introdurre clausole di "persistente applicabilità" delle norme secondarie.

Può essere assunta a modello tipico di queste clausole la disposizione secondo la quale, «al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto», le suddette fonti secondarie «continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi» (art. 264, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Come si vede, la permanente applicabilità delle norme regolamentari – fatto del tutto regolare – è presentata quasi come un’eccezionale “sopravvivenza” delle norme secondarie a quelle primarie, e subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari emanate in attuazione della previa legge acclusa alla disposizione abrogatrice.

Queste clausole, sintomo della scarsa chiarezza concettuale con cui viene impiegata l’abrogazione espressa, non sono soltanto inutili: esse, rigorosamente intese, conducono anche a intrecciare erroneamente la vigenza di norme secondarie in successione cronologica con la loro validità per conformità alla previa legge.

Sotto il profilo teorico, queste clausole inducono dunque a confondere l’efficacia delle fonti secondarie autorizzate da leggi cronologicamente successive con la loro validità, facendo derivare la prima dalla seconda (in quanto ritenuta dipendente dalla vigenza delle norme autorizzatrici) anziché ricondurla ad un normale avvicendamento fra disposizioni del medesimo rango.

Statuendo con legge la persistente applicabilità delle norme secondarie, infatti, si rischia di ingenerare l’errata convinzione che il regolamento divenga illegittimo per effetto dell’entrata in vigore di norme primarie incompatibili con la sua previa legge (ma non con il contenuto del regolamento stesso), e che la clausola di “persistente applicabilità” espliciti, rispetto a tale invalidità, un effetto sanante, che perdura sino all’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari.

Correlativamente, questa non corretta impostazione rischia di indurre a ritenere che l’inapplicabilità del primo regolamento a far tempo dall’entrata in vigore del secondo discenda dalla statuizione di “persistente applicabilità a tempo” disposta dal legislatore, e non, invece, dalla regolare successione cronologica delle due fonti secondarie e dalla conseguente abrogazione della prima ad opera della seconda.

Questa possibile conseguenza dell’uso concettualmente non chiaro dell’abrogazione espressa può generare due ulteriori equivoci.

Da un lato, la previsione legislativa secondo cui il regolamento emanato sulla base di norme abrogate continua ad *applicarsi* sino all’entrata in vigore delle nuove norme secondarie può condurre all’errore di ritenere che, dopo tale data, esso non possa più applicarsi nemmeno alle fattispecie verificatesi fra l’abrogazione della previa legge e l’entrata in vigore del regolamento successivo (ciò che, invece, non è, perché la fonte regolamentare abrogata conserva comunque efficacia relativamente alle fattispecie anteriori all’abrogazione); dall’altro, la presunta possibilità di disciplinare mediante fonte primaria *l’applicabilità* della secondaria induce talora il legislatore ad abrogare espressamente norme secondarie afflitte da invalidità sopravvenuta per promulgazione di una fonte primaria incompatibile con la precedente norma autorizzatrice (v., p.e., l’art. 264, c. 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o l’art. 256, d.lgs. n. 163/2006).

In quest’ultimo caso, infatti, un regolamento emanato sotto la vigenza di una legge poi abrogata (regolamento che, per quanto appena visto, non subisce di

per sé conseguenze da questa abrogazione) e che sia incompatibile con la nuova disposizione di legge non potrà – secondo una rigorosa applicazione del principio gerarchico – che essere dichiarato illegittimo (o disapplicato, a seconda dei contesti giurisdizionali) per invalidità sopravvenuta; o abrogato da un successivo regolamento emanato sulla base della nuova legge. Invece il legislatore, nei casi come quello appena descritto, interviene direttamente abrogando il regolamento, e quindi sovrapponendo un effetto abrogativo all'applicazione del criterio gerarchico. Il che conferma la tesi secondo la quale la “forza di legge” comprende anche la possibilità di abrogare le fonti di produzione che hanno nella legge la loro fonte sulla produzione.

Nota bibliografica al paragrafo 1

Sull'abrogazione espressa, tacita e implicita:

- GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 296.
MODUGNO F., voce *Abrogazione*, in *Enc. giur.*, Vol. I, Roma, 1988.
MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, 9^a ed., Cedam, Padova, 1976.
PUGLIATTI S., voce *Abrogazione*, in *Enc. dir.*, Vol. I, Milano, 1958.

Sull'abrogazione differita:

- CERVATI A.A., *Delegificazione*, in *Enc. giur.*, agg., Roma, 1997.
COCOZZA V., *La delegificazione. Modello legislativo. Attuazione*, Jovene, Napoli, 1998.
NICCOLAI S., *Delegificazione e principio di competenza*, Cedam, Padova, 2001.

Sulle problematiche della sentenza n. 320/2011:

- GENINATTI SATÈ L., *Le conseguenze dell'abrogazione delle leggi statali sulla potestà normativa delle Regioni*, in *Quaderni reg.*, 2012.

Nota bibliografica al paragrafo 2

A favore dell'effetto istantaneo dell'abrogazione (e della conseguente non riviviscenza delle norme abrogate):

- Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 1987, n. 254; 31 marzo 1981, n. 133.
LAVAGNA C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Utet, Torino, 1982, p. 173.
MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, 9^a ed., Cedam, Padova, 1976.
PUGLIATTI S., voce *Abrogazione*, in *Enc. dir.*, Vol. I, Milano, 1958, pp. 146-147.

Sulla possibilità che (in alcuni specifici casi) dall'abrogazione della norma abrogatrice discenda una reviviscenza delle norme abrogate:

- SORRENTINO F., *L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1972, p. 3 ss.

SORRENTINO F., *Le fonti del diritto amministrativo*, in G. SANTANIELLO (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, Cedam, Padova, 2004.

Per una sintetica ricostruzione del dibattito sugli effetti dell'abrogazione:

GENINATTI SATÈ L., *Sui fondamenti del sistema delle fonti che impediscono la reviviscenza delle disposizioni abrogate*, in AA.VV., *Nel "limbo" delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?*, Giappichelli, Torino, 2012.

MODUGNO F., voce *Abrogazione*, in *Enc. giur.*, Vol. I, Roma, 1988, p. 4.

Sulla necessità di una espressa clausola di retroattività affinché la norma abrogatrice estenda i propri effetti alla pregressa abrogazione:

Corte cost., nn. 19/1970, 175/1974, 70/1983.

GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 296.

Nota bibliografica al paragrafo 3

Sulla possibilità per la legge ordinaria di abrogare norme regolamentari:

contrari:

MODUGNO F., voce *Abrogazione*, in *Enc. giur.*, Vol. I, Roma, 1988, p. 3.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, 9^a ed., Cedam, Padova, 1976, p. 959.

favorevole:

PUGLIATTI S., voce *Abrogazione*, in *Enc. dir.*, Vol. I, Milano, 1958, p. 146.

Sulla insensibilità dei regolamenti autorizzati all'abrogazione della norma abrogatrice:

MODUGNO F., voce *Abrogazione*, in *Enc. giur.*, Vol. I, Roma, 1988, p. 3.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, 9^a ed., Cedam, Padova, 1976, p. 959.

Sulla diversa tesi secondo cui le norme dei regolamenti esecutivi perdono efficacia allorché siano abrogate le norme legislative delle quali disciplinano l'esecuzione:

PUGLIATTI S., voce *Abrogazione*, in *Enc. dir.*, Vol. I, Milano, 1958, p. 146.